



Disegno di Legge: 2535 - Testo Unico del vino – Audizione Commissione Agricoltura del Senato del 18 Ottobre 2016.

L'Italia è il primo produttore mondiale di vino con in media 47,5 milioni di ettolitri ed è al secondo posto per volume e valore di vini esportati. Il vino è il prodotto agroalimentare italiano più esportato (5,4 miliardi di euro). L'Italia è prima in Ue per: vini a Denominazione di origine (73 DOCG, 332 Doc e 118 IGT) e per varietà di uva da vino (453).

Nonostante il periodo di crisi economico finanziaria degli ultimi anni e la riduzione dei consumi interni, questi primati dimostrano che il settore vitivinicolo è stato in grado di creare reddito e occupazione in Italia, puntando sulla qualità, sulla distintività e sul legame con il territorio e creando le condizioni per una valorizzazione sul mercato, nazionale ed estero, dove è diventato uno dei simboli del Made in Italy.

In un settore così importante e dinamico pesano in particolare le procedure burocratiche che molto spesso creano disagio agli imprenditori sottraendo loro tempo e risorse per adempimenti non sempre giustificati dall'interesse per tutela della qualità e dei consumatori.

Più volte abbiamo sottolineato la necessità di riorganizzare tutto il sistema delle procedure relative al settore vitivinicolo, sia sotto il profilo degli adempimenti cui sono tenute le imprese, che delle funzioni pubbliche di coordinamento e controllo, secondo criteri di semplificazione, corresponsabilizzazione degli operatori, razionalizzazione dei controlli, unificando la normativa anche in funzione della certezza del diritto.

Accanto all'importante tema della semplificazione UE.COOP ha fortemente sostenuto la necessità di inserire nella legge alcuni importanti principi quali la salvaguardia del vino e dei territori viticoli, la tutela dei vitigni autoctoni, la trasparenza sui dati relativi alle importazioni di prodotti vitivinicoli, una migliore informazione per i consumatori sullo stabilimento produttivo che ha effettuato l'imbottigliamento, la revisione del sistema di certificazione e controllo dei vini a Do e Ig con l'introduzione dell'analisi dei rischi, la possibilità di impiegare sistemi di tracciabilità alternativi a contrassegni di stato, in particolare per i vini a IGT, la necessità di ridurre il costo dei contrassegni di Stato, la revisione del sistema sanzionatorio.

Il testo licenziato alla Camera e all'esame del Senato (disegno di legge n° 2535) soddisfa le nostre aspettative e il nostro auspicio è che il testo venga mantenuto nella sua attuale formulazione anche al fine di arrivare in tempi brevissimi alla approvazione definitiva.

In questo senso ci preme sottolineare che sono già più di 3 anni che lavoriamo su questa proposta di legge e c'è una fortissima attesa da parte dei produttori che conoscono molto bene la portata delle semplificazioni inserite e i benefici immediati legati all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Peraltro visto il forte e positivo dinamismo del settore, un ingiustificato allungamento



dei tempi rischierebbe di vanificare la portata di alcune previsioni e fa nascere un testo di legge “già vecchio”.

Le modifiche più importanti che qualificano il testo in termini innovativi rendendo opportuna la sua sollecita approvazione possono in particolare considerarsi le seguenti

Art. 6: la definizione e tutela del “vitigno autoctono italiano” contribuirà a rafforzare la posizione italiana per la tutela delle varietà di uva da vino che fanno parte del nome di una denominazione di origine.

Art. 13 comma 1: I produttori di vino fino a 1000 hl potranno beneficiare sin dalla presente campagna vendemmiale delle importanti semplificazioni (90 giorni anziché 30) nella gestione dei sottoprodotti di vinificazione se il testo sarà approvato prima del 31 dicembre 2016.

Art. 38 comma 2. La possibilità di destinare i superi di produzione di una Doc ad altre Doc di ricaduta è una delle previsioni del testo che è molto attesa specie nelle regioni del Nord-Est e potrà essere utilizzata sin da questa vendemmia solo se il Testo unico viene approvato prima del 15 dicembre (data ultima per presentare le dichiarazioni di produzione).

Art. 45: molto attesa dai produttori di vino la reintroduzione della percentuale minima del 15% della varietà minore nel caso di utilizzo dei nomi di due o più varietà di uva in etichetta. In alcune aree del Paese contribuirà ad una migliore valorizzazione di talune produzioni (es. Pinot Grigio e Vermentino)

Art. 50 e 54: sono introdotte importanti semplificazioni in tema di serbatoi, planimetrie e registri a favore dei produttori di aceto con produzioni inferiori a 20 hl. La semplificazione è molto attesa dagli agricoltori che sempre più spesso producono piccoli quantitativi di aceto nell’ambito della propria attività di impresa.

Art. 58 comma 2: il Testo prevede una importante semplificazione, per i produttori con produzioni fino a 50hl, per quanto riguarda gli obblighi di tenuta dei registri di cantina.

Art. 58 comma 3: la formulazione inserita renderà più agevole l’avvio del processo di dematerializzazione dei registri di cantina, il cui obbligo parte dal 1° gennaio 2017, semplificando le modalità per usufruire di una tempistica più adeguata per i produttori. Si tratta di un’altra novità, che entrerebbe immediatamente in vigore e potrebbe semplificare la prossima campagna se il testo fosse approvato in tempi brevi.

Art. 59: la previsione di quello che possiamo a tutti gli effetti definire “sportello unico degli adempimenti” per i produttori rafforza il processo già avviato con la dematerializzazione e massimizza il processo di semplificazione con vantaggi immediati in termini di riduzione di tempi e costi per i produttori e per gli altri soggetti coinvolti compresa la stessa pubblica amministrazione.

Art. 69: il testo introduce delle sanzioni specifiche per le violazioni in materia di autorizzazione agli impianti vitati. La presenza di un chiaro quadro sanzionatorio è molto attesa dai produttori e



contribuirà a limitare i fenomeni speculativi verificatisi nel 2016 primo anno di applicazione del nuovo regime.

Art. 73 comma 13: viene introdotta una sanzione specifica a tutela della corretta indicazione dell'origine sui prodotti vitivinicoli. Visto l'incremento delle importazioni di prodotti vitivinicoli in particolare dalla Spagna avere un quadro sanzionatorio adeguato contribuirà a evitare i fenomeni di usurpazione a danno del Made in Italy.

Art. 85: l'istituto del ravvedimento operoso già introdotto nell'ordinamento per le violazioni tributarie è molto atteso dai produttori in quanto consentirà loro di regolarizzare violazioni formali mediante il pagamento di sanzioni amministrative ridotte.

Le principali novità del Testo Unico del vino

Art. 1: vino e territorio vitati patrimonio culturale nazionale. La Camera ha confermato tale principio, da noi sostenuto, presente nella proposta di legge 2618 "Oliverio"

Art. 6: vitigno autoctono italiano. Il testo ne mantiene la formulazione individuando una definizione e il legame con le produzioni a Do/Ig. E' particolarmente importante anche per sostenere la battaglia che l'Italia sta portando avanti a Bruxelles per la tutela delle varietà di uva da vino che fanno parte del nome delle nostre denominazioni di origine.

Art. 7. E' stato inserito un nuovo articolo relativo alla salvaguardia dei vigneti eroici e storici .

Art. 8. In tema di schedario vitivinicolo viene introdotto un importante principio che limiterà gli effetti negativi del periodico "refresh" assicurando la certezza dei dati in esso inseriti specie ai fini del calcolo delle rese massime per le produzioni a Do/Ig.

Art. 9. Sono state reintrodotte semplificazioni a favore degli stabilimenti produttivi con capacità inferiori a 100 hl per quanto riguarda le planimetrie di cantina.

Art. 10. è stato riformulato il comma 4 in tema di rifermentazione dei mosti non a DO/IG, prevedendo un provvedimento autorizzativo annuale del Mipaaf.

Art. 13 : I produttori di vino fino a 1000 hl avranno a disposizione 90 giorni anziché 30 per la gestione dei sottoprodotti di vinificazione.

Art 15: viene agevolata la produzione di marmellate, succhi di frutta, liquori e altre preparazioni alimentari da parte delle aziende agricole anche titolari di cantine, eliminando i quantitativi massimi detenibili di zucchero, alcool ecc.

Art. 31 : viene introdotta la menzione "gran selezione" con la quale sarà più facile rendere riconoscibili e valorizzare i vini ottenuti dalla vinificazione delle uve raccolte sui vigneti direttamente condotti dal produttore.

Art. 33: è stato portato da 5 a 7 anni il periodo minimo per una DOC prima di poter essere riconosciuto come DOCG

Art. 34: viene portato a tre campagne (erano 4) il periodo minimo di non utilizzo di una DO/IG per poter richiederne la cancellazione

Art. 35: viene confermata la necessità che talune pratiche "non tradizionali" siano espressamente previste nel disciplinare di produzione (es. rifermentazione dei mosti)



Art.38: viene confermata la possibilità di destinare i superi di produzione di un vino Doc anche ad altri vini a Doc compatibili. La nuova formulazione sarà particolarmente utile nella zona del

Prosecco e consentirà la destinazione dei superi di Colli Euganei Serprino, ma anche per la futura doc del Pinot Grigio delle Venezie.

Art. 40: è inserito quale membro del Comitato nazionale vini doc un esperto nominato dall'ordine dei dottori agronomi. Viene fissato un principio di incompatibilità per i membri del Comitato che abbiano incarichi dirigenziali presso gli organismi di controllo delle Do/Ig.

Art. 41: in tema di consorzi di tutela viene previsto che il decreto attuativo del Mipaaf possa stabilire eventuali cause di incompatibilità degli organi amministrativi .

Art. 44: sono specificate le modalità per indicare con maggiore specificazione la collocazione geografica dell'azienda e dei vigneti, eliminando il rischio di sanzioni per l'indicazione di nomi geografici anche tutelati come denominazioni di origine.

Art. 45: Si chiarisce che per i vini a DO o IG, etichettati con due o più varietà, le varietà possono essere menzionate solo se presenti in percentuale non inferiore al 15%. La previsione costituisce una importante regola per la corretta informazione dei consumatori, per non fare utilizzare nomi di vitigni pregiati, particolarmente attrattivi, non effettivamente presenti in quantità adeguata (come si è verificato in questo ultimo periodo per Pinot Grigio e Vermentino)

Art. 47: viene eliminato il divieto di utilizzare la bottiglia denominata "pulcinella" per alcune categorie di vini

Art. 48: per quanto riguarda i contrassegni di stato per i vini viene aperta la possibilità che gli stessi siano stampati anche da tipografie autorizzate oltre che dal Poligrafico dello Stato. Viene confermata la possibilità per i vini a Igt e Doc che non impiegano il contrassegno di utilizzare altri sistemi di tracciabilità alternativi (codice alfanumerico, QR code ecc)

Art 49-57: in tema di aceti sono meglio specificate alcune definizioni e condizioni per beneficiare delle deroga fino a 4 gradi di alcol etilico e sono state introdotte importanti semplificazioni in tema di serbatoi, planimetrie e registri a favore dei produttori di aceto con produzioni inferiori a 20 hl.

Art. 58: sono inserite due importanti semplificazioni; la prima per i produttori con produzioni fino a 50hl, per quanto riguarda gli obblighi di tenuta dei registri di cantina che amplia la portata del Decreto Legge "Campolibero" n°91 del 8 agosto 2013 e la seconda interesserà tutti i produttori rendendo più agevole l'avvio del processo di dematerializzazione dei registri di cantina, il cui obbligo parte dal 1° gennaio 2017, semplificando le modalità per usufruire di una tempistica più adeguata.

Art. 59: E' stata recepito il principio di semplificazione, da noi sostenuto e già presente nella proposta di Legge Oliverio, che impernia nel SIAN la gestione di tutti gli adempimenti, costituendo lo strumento informatico unico, semplificato e coordinato nella gestione degli adempimenti. La previsione di quello che possiamo a tutti gli effetti definire "sportello unico degli adempimenti" per i produttori rafforza il processo già avviato con la dematerializzazione e massimizza il processo di semplificazione con vantaggi immediati in termini di riduzione di tempi e costi per i produttori e per tutti gli altri soggetti coinvolti anche pubblici.

Art. 64 e 65: Il sistema di certificazione e controllo dei vini a Do/Ig viene modificato al fine di perseguire maggiore efficacia ed efficienza. Viene introdotta l'analisi dei rischi e semplificazioni in tema di analisi chimico - fisiche e organolettiche, riducendo i costi ed evitando la duplicazione



delle analisi. E' stato riformulato il principio dell'“unica struttura di controllo” per azienda, aprendo definitivamente la strada alla coesistenza di più organismi di certificazione nella singola denominazione che interscambiano i dati mediante le funzionalità del SIAN.

Art. 68: È stata recepita la proposta da noi sostenuta di rendere pubblici sul sito internet dell'Agenzia delle dogane i dati sulle importazioni di vino e dei prodotti vitivinicoli specificando tipologie di prodotto, imprese e quantità. Inoltre è prevista la possibilità per il consumatore di accedere ai dati dell'imbottigliatore (nome, indirizzo) quando non è espressamente indicato in chiaro ma come spesso avviene con un codice sostitutivo.

Art. 69-86: Viene inserito il nuovo istituto del ravvedimento operoso. Continuerà ad applicarsi la diffida e il pagamento in misura ridotta disciplinati da norme orizzontali pertanto non riprodotte nel testo. Sono state diffusamente recepite le proposte di UE.COOP per differenziarle in relazione alla reale gravità e pericolosità sociale delle violazioni anche operando sulle soglie di tolleranza (si veda in particolare il comma 1 dell'art. 79). All'art. 69 sono state inserite le sanzioni in caso di mancato uso (entro i tre anni previsti dalla norma UE) delle autorizzazioni per nuovi impianti con importi da 500 a 1500 euro per ettaro, oltre che all'esclusione dalle misure previste dal Programma Nazionale di Sostegno. Nello stesso articolo è stato inserito una formulazione fortemente da noi condivisa che consentirà di evitare l'applicazione delle sanzioni per piccole superfici di scostamento nei casi di allineamento delle superfici (5% fino a 5000 mq). All'art. 73 viene inserita una sanzione specifica (da 3000 a 18000 euro) per chi non indica, o indica in maniera difforme o tale da evocare una origine diversa, la designazione di origine.

Art. 87: L'articolo apporta una modifica alla legge sulle strade del vino semplificando gli adempimenti dei produttori di vino che somministrano prodotti DOP/IGP/STG della regione di appartenenza.

Art. 88: viene riformulato l'articolo contenente le norme transitorie precisandone meglio la portata.